

PARERE 11 LUGLIO 2016
380/2016/I/EEL

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI GIORNALIERI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME o Disciplina);
- il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) 12 febbraio 2016, n. 1/2016;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 27 giugno 2016, prot. Autorità n. 19106, del 5 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 5 luglio 2016), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) le modifiche al TIDME, proposte dal GME in data 27 giugno 2016.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 5 luglio 2016, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito a proposte di modifica del TIDME, predisposte dal GME a seguito di consultazione;
- le proposte di modifica citate al precedente alinea sono volte a istituire, nell'ambito del Mercato elettrico a pronti, un nuovo mercato, denominato MPEG, sul quale quotare prodotti giornalieri;
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche con la necessità di garantire agli operatori una maggiore flessibilità operativa nelle attività di negoziazione;
- che l'istituzione del MPEG può determinare una modifica della liquidità degli altri segmenti del Mercato elettrico a pronti

RITENUTO CHE:

- la proposta di modifica della Disciplina di cui ai precedenti alinea, come predisposta dal GME, non rechi disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME sopra descritte;
- l'istituzione del nuovo mercato organizzato e la conseguente diversificazione dei prodotti e delle modalità di negoziazione siano coerenti con l'obiettivo di consentire una maggiore flessibilità di negoziazione e sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministro, parere favorevole in merito alle citate proposte di modifica del TIDME;
- sia opportuno che il GME monitori gli esiti del MPEG e gli effetti dell'evoluzione dello stesso sulle dinamiche e sulla liquidità degli altri segmenti del Mercato elettrico a pronti e invii un rapporto in merito al MSE e all'Autorità:
 - entro nove mesi dall'avvio delle negoziazioni in relazione all'operatività dei primi sei mesi del MPEG;
 - successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all'anno solare precedente

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole in merito alle proposte di modifica al TIDME, di cui alla comunicazione 5 luglio 2016;
2. di segnalare al Ministro dello Sviluppo Economico, per le ragioni esplicitate nelle motivazioni, l'opportunità che il GME monitori, anche per eventuali successive proposte di miglioramento, gli esiti del MPEG e gli effetti dell'evoluzione dello stesso sulle dinamiche e sulla liquidità degli altri segmenti del Mercato elettrico a pronti e invii un rapporto in merito al MSE e all'Autorità entro nove mesi dall'avvio delle negoziazioni in relazione all'operatività dei primi sei mesi del MPEG e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all'anno solare precedente;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni